



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 4 giugno 2021

Sostegni bis: Gli aiuti agli operatori sportivi

Altri 4 mesi fino a settembre, domande entro il 31 luglio 2021.

Il cosiddetto decreto **Sostegni-bis** (DL 73/2021) all'articolo 10 ha previsto misure di sostegno del settore sportivo.

Il contributo, **nella forma del credito d'imposta**, previsto **dall'articolo 81 del DL 104/2020** - riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche
- società sportive professionistiche
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – **nella misura del 50%** trova applicazione anche per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Il **fondo speciale** istituito potrà concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità.

Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- a) le garanzie sono rilasciate **entro il 31 dicembre 2021**, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo, come documentato e attestato dal beneficiario;
- b) la garanzia copre **fino al**:
 1. **100%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere **dal 1° luglio 2021**, fino al **90%**;

2. **90%** dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
- c) a decorrere dal **1° luglio 2021** le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell'**80%** e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.”;
- d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare:
- 1) il **25%** del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.